

Art. 12  
(disciplina per l'attuazione degli interventi)

1. La tav. 11 individua:

a) la suddivisione del territorio oggetto di piano urbanistico esecutivo in aree, denominate tematiche, per ciascuna delle quali il presente piano fissa il dimensionamento complessivo, distinguendo le superfici destinate alle infrastrutture per la mobilità, alle attrezzature a carattere territoriale o di quartiere, nonché le superfici fondiarie e per esse le relative quantità edificatorie e le relative funzioni previste all'art. 8.

b) la suddivisione del territorio in unità di intervento, singolarmente assoggettate a progetto unitario, per ciascuna delle quali il presente piano fissa il dimensionamento dei volumi e delle relative funzioni, i limiti di altezza, nonché la modalità di progettazione prevista.

2. Per ciascuna unità di intervento le specificazioni quantitative assumono valore prescrittivo. Le specificazioni planivolumetriche assumono valore:

- vincolante, nei casi in cui sia ammessa dalle presenti norme la redazione di progetto definitivo, anche senza ricorso a progetto preliminare;

- indicativo, nei casi in cui sia prescritta dalle presenti norme la redazione di progetto preliminare.

2 bis. Per la redazione dei progetti preliminari di cui alle unità d'intervento, previsti nella presente normativa, si dovrà fare ricorso a concorsi di progettazione a questo fine banditi.

3. In relazione al comma 2, sono fatti salvi ogni altro espresso vincolo e per contro ogni altra tolleranza progettuale espressamente previsti per ciascuna unità di intervento.

4. Per le opere infrastrutturali primarie e secondarie non ricadenti all'interno dei confini delle unità di intervento sono fatte salve le modalità di progettazione, preliminare o definitiva, derivanti dal grado di complessità delle opere stesse, nonché la ripartizione in lotti funzionali alla progressiva attuazione del piano.

5. Per gli immobili destinati ad attività collettive (in primo luogo una struttura di tipo Presidio Sanitario Intermedio), verde pubblico o parcheggi di cui agli articoli 3 e 5 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 e al titolo II punto 1.4 della Lr 20 marzo 1982 n.14, individuate nella tav.11 – destinazione del territorio suddiviso per aree tematiche e unità d'intervento: individuazione delle aree pubbliche e di

uso pubblico – gli indici di copertura e di utilizzazione fondiaria consentiti sono quelli che occorrono per conseguire idonei requisiti prestazionali, ovvero la conformità alle norme generali e di settore.